



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 86 DEL 29/05/2025

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI PER RADUNO AUTO STORICHE NEI GIORNI 1 E 2 GIUGNO 2025 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

VISTA la richiesta del sig. Stefano Salvadori, in qualità di Presidente del Topolino Club Livorno, tendente all'emissione di apposita ordinanza di divieto di circolazione e sosta a tutti i veicoli, per riservare una area pubblica per realizzare un raduno auto storiche, nei giorni 01 e 02 giugno 2025, in Piazza Dante Alighieri a Marina di Campo;

DATO ATTO del parere positivo espresso dall'Amministrazione Comunale;

VISTA pertanto la necessità di disciplinare la circolazione veicolare nelle aree interessate dagli eventi;

VISTO l'art. 7 del Codice della strada, emanato con Decreto Legislativo n.285 del 30.4.1992;

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495, in particolare gli artt. 30, 31, 32, 37, 38;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco di Campo nell'Elba n. 24 del 29/09/2022, con cui affida al Comandante della Polizia Municipale, Dr. Francesco Modica Di Marco, la Responsabilità dell'Area di Vigilanza;

ORDINA

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI A MARINA DI CAMPO DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 18:00 DEI GIORNI 01 E 02 GIUGNO 2025, AD ECCEZIONE DEI VEICOLI PARTECIPANTI AL RADUNO.

Il soggetto organizzatore è incaricato del posizionamento della idonea ed esaustiva segnaletica, presegnalare e delimitare adeguatamente l'area interessata al raduno, nonché adottare tutte le altre cautele richieste, previste dal Codice della strada e relativo Regolamento di Esecuzione, al fine di garantire la sicurezza alle persone e ai veicoli, per tutta la durata della manifestazione.

In caso di violazioni delle dette prescrizioni, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 7 comma 13 del Nuovo codice della Strada.

- Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
- A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.
- In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.L. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale, Dr. Francesco Modica Di Marco.

La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE
MODICA DI MARCO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)